

MOLTIPLY GROUP S.p.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

(VERSIONE AGGIORNATA AL 15 MAGGIO 2024)

1. PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”), nonché le successive modifiche, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Moltiply Group S.p.A. (l’ “**Emittente**” o la “**Società**”), previo parere favorevole del Comitato (cfr. infra), composto esclusivamente da amministratori indipendenti, investito dal Consiglio di Amministrazione dei compiti di cui all’art. 4, comma 3, del Regolamento “Operazioni con Parti Correlate”, emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato (il “**Regolamento**”).

La Procedura è adottata ai sensi del Regolamento, in attuazione dell’art. 2391-*bis* del codice civile e degli artt. 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”), nonché in conformità alle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate pubblicato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Corporate Governance**”).

La Società applica la Procedura anche tenendo conto degli orientamenti Consob e, in particolare, della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*” (la “**Comunicazione Applicativa**”), che si allega alla presente Procedura quale “Allegato A”.

La Procedura disciplina l’individuazione, l’approvazione e la gestione delle operazioni con parti correlate, realizzate dalla Società, anche per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (le “**Controllate**”). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 2343-*bis*, 2358, 2373, 2391, dagli articoli da 2497 a 2497-*septies* del codice civile.

2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

2.1 Definizione di “parti correlate”

Ai fini della presente Procedura, la nozione di “parti correlate” e operazioni con parti correlate e le definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali hanno lo stesso significato loro attribuito nell’Appendice del Regolamento; tale documento si acclude alla presente Procedura quale “Allegato B”.

Sulla base delle definizioni contenute nell’Allegato B e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Comunicazione Applicativa, sono da considerarsi parti correlate dell’Emittente, a carattere esemplificativo:

- 1) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controllino l'Emittente;
- 2) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, siano controllati dalla Società;
- 3) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, siano sottoposti a comune controllo con l'Emittente;
- 4) i soggetti che detengano, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, una partecipazione nell'Emittente tale da poter esercitare un'influenza notevole nella Società medesima;
- 5) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, esercitino il controllo sull'Emittente congiuntamente ad altri soggetti;
- 6) i soggetti che esercitino il controllo (individuale o congiunto) o l'influenza notevole sull'Emittente in forza della partecipazione a un patto parasociale;
- 7) le società collegate all'Emittente;
- 8) le *joint venture* di cui la Società sia un partecipante;
- 9) i dirigenti con responsabilità strategiche dell'Emittente e di società che controllino la stessa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento, ossia coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'Emittente e delle società controllanti (ivi compresi gli amministratori, anche non esecutivi ed indipendenti e i sindaci effettivi);
- 10) gli stretti familiari delle persone di cui ai punti 1), 4), 5), 6) e 9) che precedono, per tali intendendosi quei familiari potenzialmente in grado di influenzare il, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con l'Emittente medesima, tra cui il coniuge non separato, il convivente, i loro figli e le persone a loro carico;
- 11) un'entità nella quale uno dei soggetti di cui ai punti 9) e 10), direttamente o indirettamente, esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- 12) i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani od esteri, costituiti a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

La Segreteria Societaria, con il supporto della Funzione Internal Audit e della Direzione Amministrazione e Controllo della Società, predispone e tiene aggiornato un elenco delle parti correlate alla Società (l'“**Elenco Parti Correlate**”).

Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, la Segreteria Societaria invia, con cadenza annuale, ai soggetti considerati parti correlate dell'Emittente il questionario riportato nell'“Allegato C”. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Segreteria Societaria, con in copia la Funzione Internal Audit, il questionario e comunicano tempestivamente alla Segreteria Societaria, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le variazioni intervenute in relazione alle informazioni ivi contenute.

In ogni caso, i soggetti considerati parti correlate dell'Emittente comunicano, anche autonomamente e in modo tempestivo, alla Segreteria Societaria ogni eventuale aggiornamento delle informazioni già trasmesse.

2.2 Definizione di “operazione con parti correlate”

Per "operazione con parti correlate" si intende *“qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo”* (Allegato B, definizione "operazione con parti correlate"), ivi comprese, a titolo esemplificativo, come indicato nel Regolamento e nella Comunicazione Applicativa: (i) le fusioni che coinvolgono l'Emittente e una parte correlata; (ii) le scissioni per incorporazione con una parte correlata; (iii) le scissioni in senso stretto non proporzionali; (iv) gli aumenti di capitale della Società con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata; (v) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Sono altresì disciplinate dalle Procedure le operazioni che, per quanto compiute da Controllate, siano riconducibili all'Emittente medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato nel Paragrafo 7 della Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

2.3 Definizione di “amministratori indipendenti” e di “amministratori non correlati”

Ai fini della Procedura:

- per “amministratori indipendenti” si intendono quelli riconosciuti come tali dalla Società in applicazione dei principi e dei criteri applicativi del Codice di Autodisciplina;
- per “amministratori non correlati”, si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

3. APPROVAZIONE, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 Approvazione e modifiche della Procedura

Come precisato, la Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, previo parere favorevole di un Comitato composto esclusivamente da almeno tre amministratori indipendenti, nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, il Comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura o delle modifiche ad essa inerenti. Alla riunione, alla quale sono invitati i membri del Collegio Sindacale, il responsabile della Funzione Internal Audit e il Segretario Societario, partecipa anche il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF. Il parere del Comitato viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per la riunione.

Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sulle Procedure o le relative modifiche sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tal caso, il parere è trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, almeno ogni tre anni, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.

3.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

La Segreteria Societaria della Società trasmette la Procedura, unitamente all'Elenco Parti Correlate, alle Funzioni aziendali dell'Emittente che necessitano dell'informazione, ivi compresi il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF – al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dalla predetta norma.

La Procedura è altresì trasmessa, a cura della Segreteria Societaria, ai consigli di amministrazione delle Controllate, affinché gli stessi ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino.

La Procedura trova applicazione, nella sua attuale versione, a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; essa è pubblicata senza indugio, dopo la relativa approvazione e in seguito ad ogni successiva modifica da parte del Consiglio di Amministrazione, sul sito *internet* della Società www.gruppomol.it, alla sezione “*Investor Relations*” e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno parte correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto della Segreteria Societaria ovvero, in caso di irreperibilità del Segretario Sociale, della Funzione Internal Audit e della Direzione Amministrazione e Controllo della Società. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una parte correlata dell'Emittente, essi comunicano tempestivamente al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con in copia la Segreteria Societaria, la Funzione Internal Audit e la Direzione Amministrazione e Controllo, l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- condizioni economiche dell'operazione;
- tempistica prevista;
- motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società;

- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, valuta tempestivamente se:

- (a) l'operazione sia rilevante ai sensi del Regolamento e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo paragrafo 6;
- (b) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo paragrafo 9.

Il Comitato con l'aiuto della Direzione Amministrazione e Controllo riscontra altresì se l'operazione sia *price sensitive* e valutano congiuntamente se vada attivata la procedura relativa alla gestione delle informazioni di natura privilegiata ex Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971/1099 come successivamente modificata e integrata).

La Segreteria Societaria della Società predispone e conserva un archivio (l'“**Archivio delle Operazioni con Parti Correlate**”):

- delle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, approvate ai sensi del successivo paragrafo 6 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo paragrafo 8); nonché
- delle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, alle quali non si applica il Regolamento ai sensi del successivo paragrafo 9.

5. PRINCIPI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse dell'Emittente.

In particolare, come illustrato al successivo paragrafo 6, le operazioni con parti correlate sono approvate mediante il coinvolgimento di un Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da tre amministratori indipendenti, i quali, con riferimento a ciascuna operazione, devono altresì essere amministratori non correlati (il “**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**” o, in breve, il “**Comitato**”).

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della costituzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nomina il relativo presidente ed approva un apposito regolamento contenente le regole di funzionamento del predetto Comitato.

In ognuno dei casi di cui ai paragrafi 6 e 7 la documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata in modo da consentire di individuare:

- le caratteristiche dell'operazione (quali, a titolo esemplificativo, valenza strategica e industriale, aspetti economico-finanziari, legali, fiscali, rischi ed elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute);
- la natura della correlazione;

- l'interesse della Società all'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità della stessa rispetto ai valori di mercato per operazioni simili.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o di *fairness* e/o *legal opinion* e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate.

Gli amministratori coinvolti nell'operazione¹ devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze e devono astenersi dalla votazione. In tali casi, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione motivano adeguatamente le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la decisione più opportuna per l'ipotesi in cui l'allontanamento di amministratori al momento della deliberazione possa essere considerato pregiudizievole al permanere del necessario quorum costitutivo.

Sono riservate comunque alla competenza del Consiglio di Amministrazione ogni deliberazione in merito alle operazioni effettuate a condizioni non di mercato, nonché le decisioni in merito alle c.d. "operazioni di maggiore rilevanza" individuate dal successivo paragrafo 10.2.

Restano ferme la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione alle materie *supra* indicate e le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento ("*Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate*").

6. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1 Procedura per operazioni di minore rilevanza

Le operazioni con parti correlate di minor rilevanza (in seguito "OPC di Minore Rilevanza") sono le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo. Le OPC di Minore Rilevanza, che non siano di competenza assembleare sono approvate dal soggetto competente secondo le regole di *governance* della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. A tal fine, concluse le attività di cui al precedente paragrafo 4:

- (a) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con il supporto della Segreteria Societaria, della Funzione Internal Audit e della Direzione Amministrazione e Controllo informa tempestivamente il soggetto competente in relazione all'approvazione e/o esecuzione dell'operazione della rilevanza dell'operazione medesima ai sensi del Regolamento; quest'ultimo, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, trasmette, per il tramite della Segreteria Societaria, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con tempestività e congruo anticipo rispetto alla data di approvazione dell'operazione,

¹ Ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. i-bis) per "amministratori coinvolti nell'operazione" si intendono "gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società".

informazioni scritte complete ed adeguate sull'operazione affinché i componenti del Comitato dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata). L'informativa da rendere deve quanto meno avere ad oggetto:

- la natura della correlazione, con l'indicazione della parte correlata;
- l'oggetto dell'operazione e le modalità esecutive della stessa;
- le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità (da intendersi come condizioni economiche per la Società equivalenti o migliori rispetto a quelle di mercato o *standard*) della stessa rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
- gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società.

Qualora le condizioni di un'operazione per la Società siano definite equivalenti o migliori rispetto a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

(b) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può richiedere informazioni aggiuntive.

Qualora non siano presenti tre amministratori indipendenti, ovvero laddove, in relazione ad una determinata operazione, uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiarino correlati con riferimento alla specifica operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, il motivato parere dovrà essere rilasciato, dall'amministratore indipendente o dagli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale. È fatta salva la facoltà di designare un esperto indipendente (cfr. *infra*). Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Inoltre, come indicato al precedente paragrafo 5, ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono, hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness* e/o *legal opinions*. A tal fine, potranno indicare al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistano specificamente anche detti soggetti nello svolgimento delle loro funzioni.

Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti. L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o parti correlate della Società o della controparte dell'operazione².

L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con la Società, i soggetti che controllano l'Emittente medesima, le società controllate dall'Emittente o sottoposte al comune controllo con la stessa e/o gli amministratori delle suddette società non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* vengono trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il Comitato) nei giorni precedenti la riunione del Comitato medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione. Alla riunione possono partecipare i membri del Collegio Sindacale, l'Amministratore Delegato, altri Consiglieri esecutivi o dirigenti muniti di delega (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) dell'Emittente o delle Controllate, nonché altri soggetti eventualmente invitati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Comitato per le Operazioni Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse dell'Emittente al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'operazione, deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro un termine ragionevole precedente la data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione, unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, il Presidente o un membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a ciò delegato illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato medesimo.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero, a seconda dei casi, dall'amministratore indipendente o dagli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o dal Collegio Sindacale. Qualora l'approvazione dell'operazione con parti correlate rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nel corso della prima riunione utile.

² L'indipendenza degli esperti va verificata considerando le relazioni precisate dal par. 2.4, Allegato 4, Regolamento. In particolare, le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società.

Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, con il supporto della Segreteria Societaria, della Funzione Internal Audit e della Direzione Amministrazione e Controllo, predispongono e mettono a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito Internet della Società www.gruppomol.it, alla sezione "*Investor Relations*".

6.2. Procedura per operazioni di maggiore rilevanza

Sono da considerarsi "operazioni di maggiore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere dall'Emittente direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali:

- l'indice di rilevanza del controvalore, ossia, il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto dell'Emittente, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato; ovvero
- l'indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo dell'Emittente; ovvero
- l'indice di rilevanza del passivo, ossia il rapporto tra il totale delle passività della società oggetto dell'operazione e il totale attivo dell'Emittente,

sia superiore alla soglia del 5%, il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 3 al Regolamento e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

Assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza sopra indicate da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia all'Emittente, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. "operazioni cumulate").

Tutte le Operazioni di Maggiore Rilevanza che non siano di competenza Assembleare, incluse quelle "Cumulate" per le quali si considera soggetta alla medesima procedura l'Operazione che determina il superamento di almeno una delle Soglie di Rilevanza, sono riservate alla competenza esclusiva e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere motivato favorevole vincolante del Comitato.

Fermo restando l'iter procedurale di cui al paragrafo 4 e 6.1 la procedura per le operazioni di maggiore rilevanza prevede che:

- a) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sia coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase di istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

- b) il consiglio di amministrazione approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del comitato indicato nella lettera b) sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato;
- c) In ogni caso, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione, si astengono dalla votazione sulla stessa.

6.3 Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase di approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente paragrafo 6.1.

Ove espressamente previsto dallo Statuto della Società e fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, ove applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal precedente paragrafo a condizione che: (i) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e l'organo di controllo riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; (ii) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

Qualora il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente (o gli organi delegati od altri dirigenti aziendali) esaminino e/o approvino operazioni con parti correlate effettuate da Controllate, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ovvero, a seconda dei casi, il/i soggetto/i che lo sostituiscono, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ricevono con congruo anticipo informazioni adeguate e complete sull'operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della parte correlata), sull'oggetto, le condizioni economiche e la tempistica dell'operazione, nonché sugli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione. Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

L'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle Controllate previo motivato parere non vincolante, rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero, a seconda dei casi, dal/dai soggetto/i che lo sostituiscono. Il parere deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro un termine ragionevole precedente la data di approvazione e/o esecuzione dell'operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, o, a seconda dei casi, ai soggetti che lo sostituiscono nonché le osservazioni da questi formulate, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'operazione.

Qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite delle Controllate sia di competenza dell'assemblea, si applica, con i necessari adattamenti, per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima, la procedura sopra indicata.

Gli amministratori delle società controllate, con il supporto della Segreteria Societaria, della Funzione Internal Audit e della Direzione Amministrazione e Controllo, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale dell'Emittente una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni non oggetto di esenzione nonché delle operazioni oggetto di esenzione in funzione dell'urgenza o di maggior rilevanza (ai sensi del paragrafo 10.2), ai sensi del Regolamento, approvate dalle Controllate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni.

8. PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi, anche tramite Controllate, possono essere approvate da delibere quadro.

Alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro devono essere applicate le disposizioni del precedente paragrafo 6, con sottoposizione al regime deliberativo previsto per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ove l'ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate sia superiore alle soglie previste per tale tipologia di operazioni.

Le delibere quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

La Direzione Amministrazione e Controllo, con il supporto della Segreteria Societaria rende una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Direzione Amministrazione e Controllo pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni dell'art. 7 del Regolamento. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'art. 5, comma 2, del Regolamento.

9. CASI DI ESENZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO

Fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 13, commi 1 e 4 del Regolamento, le disposizioni del Regolamento medesimo non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo (come nel seguito definite) di cui al paragrafo 9.1 nel rispetto dell'art. 4, c. 1, lett. a) del Regolamento;

- b) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 TUF;
- c) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF ed alle relative operazioni esecutive (cfr. successivo paragrafo 9.2);
- d) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13, comma 3, lettera b) del Regolamento (cfr. successivo paragrafo 9.3);
- e) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (cfr. successivo paragrafo 9.4);
- f) alle operazioni urgenti che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate (cfr. successivo paragrafo 9.5);
- g) alle operazioni con o tra società controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo paragrafo 9.6).

Resta peraltro fermo che alle deliberazioni di cui alle precedenti lettere (b), (c), (d) e (f) si applicano gli obblighi di informativa periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento.

9.1. Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo (le "**Operazioni di Importo Esiguo**") sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e delle presenti Procedure e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dai soggetti di volta in volta competenti della Società ovvero dagli amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle Controllate.

Ai fini delle Procedure, per "operazioni di importo esiguo" si intendono le operazioni il cui valore non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 300.000, in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione e all'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, a un amministratore esecutivo o a un dirigente con responsabilità strategiche della Società;
- (b) Euro 150.000, in ragione d'anno, per singola operazione con parti correlate persone fisiche;
- (c) Euro 300.000, in ragione d'anno, per singola operazione con parti correlate diverse da quelle sub (a) e sub (b).

Tale esclusione non si applica nel caso di più operazioni di importo esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società, che, cumulativamente considerate, superino l'importo sopra indicato.

9.2 Piani di compenso ex art. 114-bis del TUF

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento medesimo e delle presenti Procedure i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive.

Ai piani di compenso *ex art.* 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni pro tempore vigenti.

9.3 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione del Regolamento medesimo le deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento (cfr. primo capoverso, precedente paragrafo 5) nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

- l'Emittente abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

9.4 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*

9.4.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o *standard*

Per operazioni "ordinarie" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del Regolamento, le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa dell'Emittente e/o delle Controllate e della connessa attività finanziaria.

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento, le operazioni concluse a condizioni analoghe o più favorevoli per la Società rispetto a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

L'identificazione delle "operazioni ordinarie" è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Paragrafo 3, della Comunicazione Applicativa.

9.4.2 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione del Regolamento e delle presenti Procedure, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento in materia di informativa contabile periodica.

Al soggetto competente a deliberare e/o eseguire l'operazione dovrà comunque essere fornita, con congruo anticipo rispetto alla data di approvazione dell'operazione medesima,

un'informativa completa ed adeguata sull'operazione, ivi inclusa la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alle condizioni di mercato o *standard*.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano Operazioni di Maggior Rilevanza ai sensi del successivo paragrafo 10.2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), la Direzione Amministrazione e Controllo provvederà a:

- comunicare alla Consob e agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro 7 giorni, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente paragrafo.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione ai sensi del presente capo 9.4 la Segreteria Societaria tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, dei seguenti elementi: natura ordinaria dell'operazione, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione; natura della correlazione; semplicità dello schema economico contrattuale; dimensione e tipologia della controparte. Quando le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo sono operazioni di maggior rilevanza, gli amministratori indipendenti o il Comitato che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate ricevono l'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate aggiornato dalla Segreteria Societaria e le informazioni su menzionate con cadenza annuale (entro il 31/12).

Gli amministratori o consiglieri indipendenti o il Comitato che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza.

9.5 Operazioni urgenti

Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento, subordinatamente al rispetto degli obblighi di cui al successivo capoverso, possono essere concluse in deroga a quanto disposto dall'art. 6 della presente procedura a condizione che:

- l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'amministratore delegato, lo stesso dovrà informare il presidente del Consiglio di Amministrazione, il *Lead Independent Director* e il Presidente del Collegio Sindacale sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- l'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- il Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea di cui al precedente punto dovrà predisporre una relazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;

- il Collegio Sindacale, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di cui ai due punti precedenti dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti anche nell'eventuale documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento;
- entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico con le modalità indicate Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai titolari del diritto di voto non correlati.

Qualora l'operazione urgente sia realizzata per il tramite di Controllate, gli amministratori delle Controllate dovranno informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il *Lead Independent Director* e il Presidente del Collegio Sindacale dell'Emittente delle ragioni di urgenza con congruo anticipo rispetto alla data di approvazione e/o esecuzione dell'operazione. L'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile dell'Emittente, alla quale dovrà essere sottoposta una relazione del Consiglio di Amministrazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale della Società, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. Sia la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sia le informazioni sugli esiti del voto assembleare dovranno essere messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità sopra indicati.

9.6 Operazioni con e tra società controllate e/o collegate

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento in materia di informativa contabile periodica, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate all'Emittente.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate secondo i principi generali e i criteri indicati nella Comunicazione Applicativa. In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate tengono, tra l'altro, conto della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra le società controllate o collegate dell'Emittente e altre parti correlate alla Società medesima, ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra le società controllate o collegate, da una parte, e altre parti correlate di Moltiply Group S.p.A., dall'altra.

Non si considerano infine interessi significativi, come chiarito anche dal Regolamento, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su

strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta (cfr. Paragrafo 21, della Comunicazione Applicativa).

10 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

10.1 Informativa interna sulle operazioni con parti correlate

La Direzione Amministrazione e Controllo e/o gli Amministratori delle Controllate, forniscono, in occasione dell'approvazione dei risultati periodici della Società, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa:

- sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate non oggetto di esenzione, nonché di quelle oggetto di esenzione in funzione dell'urgenza o di maggior rilevanza (ai sensi del paragrafo 10.2 che segue), approvate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni; l'informativa ha ad oggetto anche le operazioni con parti correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e per le quali sia stato reso il parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società medesima;
- sull'attuazione delle delibere quadro.

Resta inteso che, in caso di assenza di eventi da comunicare nel periodo di riferimento, tale obbligo di informativa si intenderà automaticamente assolto senza ulteriori formalità.

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se oggetto di esenzione, realizzate anche per il tramite di Controllate, la Società predispone, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, un documento informativo, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento e in conformità al contenuto illustrato nell'Allegato 4 del Regolamento medesimo.

10.2 Informativa periodica

Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione vengono fornite informazioni relative a:

- singole operazioni individuate come di "maggiore rilevanza" ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;
- altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

10.3 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico

Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;

-
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
 - d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, c. 1, lett. a) del Regolamento, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
 - e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dal par. 9;
 - f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti o Comitato.

Secondo la Comunicazione Applicativa, con riguardo ai casi in cui l'emittente non pubblichi il documento informativo redatto in conformità dell'Allegato n. 4 del Regolamento, sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento sia perché si applicano i casi e le facoltà di esclusione previste dal Regolamento, tra gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto dell'art. 109, comma 2, lett. a) del Regolamento Emittenti (in forza del quale il comunicato con cui sono pubblicate le informazioni privilegiate deve contenere *“gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati”*) e che costituiscono, di norma, parametro di riferimento ai fini delle richieste da parte della Consob di pubblicazione di informazioni integrative in merito ai comunicati relativi a dette operazioni, rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti: le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); le motivazioni economiche dell'operazione; l'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in questione; le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro; l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.